

ACCORDO QUADRO

tra

ACTV S.p.a., soggetta alla direzione e coordinamento dell'Azienda Veneziana della Mobilità Spa, con sede in Venezia (VE), Isola Nova del Tronchetto 32, C.F. 80013370277, partita IVA 00762090272, iscritta nel Registro delle imprese di Venezia al n. 80013370277, cap. sociale € 24.907.402,00 i.v., in persona del proprio Direttore Generale Gruppo AVM Ing. Giovanni Seno / Direttore Direzione Appalti e Acquisti Ing. Roberto Cerruti (d'ora in poi Actv)

e

..... con sede in, P.IVA/CF, cap. sociale €
i.v., in persona del proprio legale rappresentante sig. (d'ora in poi anche società affidataria)

Premesso

- che, con bando di gara del....., Actv ha indetto una procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di prodotti per i cicli di verniciatura dei mezzi navali Actv e prodotti (ciclo) per la protezione dei ponti calpestabili delle navi della flotta Actv;
- che aggiudicataria della suddetta procedura, per i Lotti X e X, è risultata la società

tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. Premesse ed allegati

Le premesse, le integrazioni e precisazioni nonché il capitolato di appalto e le specifiche tecniche, già controfirmate dalla società aggiudicataria e da intendersi qui integralmente richiamati in ogni loro parte, formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

2. Oggetto del contratto

Actv affida a, che accetta, l'affidamento della fornitura di prodotti per i cicli di verniciatura dei mezzi navali Actv) / fornitura di prodotti (ciclo) per la protezione dei ponti calpestabili delle navi della flotta Actv.

3. Durata

Il presente contratto decorre dalla data di sottoscrizione digitale ed avrà una durata di 24 mesi. L'eventuale esaurimento del valore stimato indicato in contratto d'appalto, prima della scadenza temporale del contratto, darà luogo alla conclusione del contratto medesimo, salvo i casi previsti dall'art. 125 comma 1 lettera d) del d.Lgs.n.50/2016.

Nel caso inverso, cioè di scadenza del termine contrattuale prima dell'esaurimento del valore contrattualmente stimato, Actv avrà facoltà di prorogare il termine temporale del contratto sino al raggiungimento del predetto valore e comunque per un periodo massimo di 12 (dodici) mesi.

4. Modalità di esecuzione dell'appalto

Il servizio dovrà essere effettuato nei modi e nei termini stabiliti dal capitolato di appalto, già in possesso dell'aggiudicataria, qui richiamati con il valore di cui all'art. 1.

5. Responsabile dell'esecuzione

Il responsabile dell'esecuzione e referente per Actv è, cui dovrà essere rivolta ogni successiva richiesta da parte della società affidataria e con cui quest'ultima dovrà rapportarsi per la gestione del presente contratto; per la società affidataria è invece il sig./sig.ra

6. Corrispettivo

L'importo complessivo dell'accordo quadro, per il Lotto 1, è pari a € 577.100,00 (cinquecentosettantamilacentotrenta/00) oneri di legge esclusi / per il Lotto 2, è pari a € 197.900,00 (centonovantasettemilanovecento/00) oneri di legge esclusi.

I prezzi unitari riconosciuti, per tutta la durata del contratto, sono quelli oggetto di aggiudicazione. Le quantità presunte per tipologia di articoli sono puramente indicative e non sono pertanto vincolanti. Nessun obbligo sussiste per Actv e quindi nessuna richiesta di possibile indennizzo può essere avanzata dall'aggiudicatario, qualora le prestazioni richieste non raggiungano le quantità riportate.

7. Fatturazione e pagamenti

I corrispettivi dovuti saranno liquidati, a 60 gg., previa emissione da parte dell'affidatario di regolare fattura elettronica in formato XML/PA trasmessa tramite il Sistema di Interscambio dell'Agenzia delle Entrate e recapitata tramite esso a mezzo del codice destinatario MLX5THH.

Le fatture dovranno riportare il numero di ordine e il codice autorizzativo rilasciato da ACTV (codice "entrata merce") secondo le procedura in uso presso la società.

Le fatture non rispondenti alle regole suesposte non potranno essere liquidate.

L'autorizzazione a emettere fattura sarà comunicata all'affidatario a mezzo PEC entro 30 giorni dal verificarsi delle condizioni che comportino il rilascio della stessa. Solo in caso di mancato rispetto del termine, l'affidatario può comunque emettere fattura elettronica senza indicare i codici richiesti da Actv ai sensi delle modalità operative succitate.

Nel caso in cui Actv vanti un credito, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'appaltatore, potrà operare la compensazione prima di effettuare il pagamento dovuto.

In ogni caso, tutti i pagamenti verranno effettuati ai sensi ed agli effetti della legge 13 agosto 2010 n. 136, previo verifica da parte di Actv della regolarità contributiva dell'appaltatore.

Con la sottoscrizione del contratto, l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge 136/2010. L'appaltatore si obbliga espressamente a garantire il rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ed in generale il rispetto della legge 136/2010 in tutti i contratti derivati dal presente, a qualsivoglia titolo stipulati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

Qualora l'appaltatore si sia avvalso della facoltà di subappaltare parte delle prestazioni previste in capitolato, il pagamento delle fatture sarà effettuato solo ed esclusivamente dopo che l'appaltatore avrà inoltrato alla stazione appaltante le fatture quietanziate da parte del subappaltatore.

I seguenti riferimenti dovranno essere citati in tutta la corrispondenza relativa al presente contratto, comprese le fatture: contratto n. e codice fornitore; il Codice Identificativo di Gara che sarà riportato nella causale del bonifico bancario o postale relativo ad ogni pagamento è CIG 7852516532/78525197AB.

8. Costi delle interferenze

Ai sensi dell'art. 26, comma 5 del D.Lgs. 81/2008, i costi da interferenze relativi alla sicurezza del lavoro sono stati valutati da Actv pari a zero (0/00).

9. Garanzia

La garanzia relativa alla presente fornitura è quella definita all'art. 11 del Capitolato di appalto.

10. Risoluzione

10.1 Risoluzione ope legis

Il contratto si intenderà risolto ope legis, con conseguente incameramento della eventuale garanzia e salva ogni azione di Actv per il ristoro degli ulteriori danni subiti, al verificarsi dei seguenti eventi, oltre a quelli previsti dalle singole norme di legge applicabili:

- a) in caso di subappalto non autorizzato;
- b) in caso di cessione totale o parziale del contratto, quando non previsto dall'art. 105 del Dlgs. 50/16;
- c) qualora non vengano rispettate le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali ed alla prevenzione infortuni;
- d) qualora l'appaltatore commetta un reato previsto dal D.Lgs 231/01 ovvero gli sia irrogata, anche in sede cautelare, una sanzione interdittiva riguardante il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione o gli sia stata comminata l'interdizione all'esercizio dell'attività;
- e) qualora abbia violato l'osservanza dei principi del Codice Etico adottato da Actv.

10.2 Risoluzione previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c.

Inoltre, Actv avrà il diritto di risolvere unilateralmente il contratto, per colpa e fatto della società aggiudicataria, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c., al verificarsi delle seguenti circostanze:

- f) in caso di superamento del limite del 10% delle penali irrogate all'appaltatore rispetto al valore dell'appalto;
- g) in caso di mancata corresponsione ai dipendenti dell'aggiudicatario degli emolumenti retributivi, contributivi ed assistenziali e quant'altro previsto dalle vigenti normative.

10.3 Risoluzione per factum principis

Actv si riserva la facoltà di risolvere il contratto tramite invio di comunicazione con lettera raccomandata a.r. o pec, puramente e semplicemente, senza riconoscimento di alcun risarcimento e/o onere accessorio, ma solo previo pagamento all'appaltatore degli importi relativi a quanto sino ad allora somministrato e/o corrisposto alla committente, nei seguenti casi:

- h) in caso di perdita, in capo alla stazione appaltante, della gestione del servizio di trasporto pubblico locale;
- i) in qualsiasi momento, per pubblica necessità determinata da comprovati motivi.

10.4 Altre cause di risoluzione

Actv si riserva la facoltà di risolvere il contratto, puramente e semplicemente, tramite invio di comunicazione con lettera raccomandata a.r. o pec, nei seguenti casi:

- j) al superamento di n. 3 (tre) contestazioni per "non conformità del materiale" in un anno.

11. Riservatezza

L'affidatario si impegna a considerare e trattare i dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza in relazione al presente contratto come strettamente confidenziali e ad attuare tutte le misure ragionevolmente necessarie per non pregiudicarne la riservatezza.

Si impegna inoltre:

- a) ad utilizzare le predette informazioni riservate esclusivamente allo scopo di realizzare quanto è oggetto del contratto;
- b) a usare comunque le informazioni riservate in modo da non arrecare danno o anche solo pregiudizio reciproco e/o in particolare alle altre società del Gruppo AVM;
- c) a non divulgare alcuna informazione riservata a terzi, neppure dopo la risoluzione, per qualsiasi titolo, del presente accordo;
- d) a garantire che i dati e le informazioni acquisiti in relazione all'esecuzione del contratto siano trattati in maniera confidenziale dai propri dipendenti, consulenti e collaboratori;
- e) a ottenere da tutti i soggetti terzi, diversi dai propri consulenti e collaboratori, che in connessione con l'esecuzione del presente contratto vengano a conoscenza di tali dati o informazioni, l'impegno a trattare tali dati e informazioni con riservatezza.

L'affidatario risponderà illimitatamente e incondizionatamente per le violazioni della presente clausola.

L'affidatario, inoltre, si impegna a vietare espressamente ai propri dipendenti e/o collaboratori di formulare pubblicamente giudizi e o dichiarazioni, anche attraverso interviste rese agli organi di informazione, che possano arrecare danno al prestigio di AVM, e ad adottare nei confronti dei soggetti inadempienti le opportune iniziative, fatte salve quelle di competenza specifica della parte danneggiata.

12. Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che le attività svolte in relazione al contratto d'appalto potrebbero richiedere l'esecuzione di operazioni di trattamento di dati personali di cui è Titolare è la committente.

Il Fornitore, ove necessario, accetta -ora per allora- di essere designato Responsabile del trattamento dei dati personali la cui conoscenza è strettamente connessa e funzionale alla fornitura dei servizi oggetto del presente contratto ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di tutela dei dati personali, ed in particolare, del D.Lgs. 196/2003 e, a decorrere dalla sua applicabilità, del Regolamento Europeo 679/2016.

In detta qualità di Responsabile, il Fornitore si impegna ad adempiere a tutte le prescrizioni di cui alla normativa a tutela dei dati personali, nonché alle specifiche istruzioni ricevute dal committente, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di sicurezza dei dati.

Il corrispettivo per tutti gli adempimenti relativi o comunque riferibili alla designazione di Responsabile del trattamento dei dati personali è compreso nel corrispettivo pattuito nel presente contratto.

13. Spese ed oneri fiscali

Le spese e gli oneri di copia, stampa, bollatura, registrazione e qualsiasi altra inerente il presente contratto sono a carico dell'affidatario. Il presente atto, soggetto all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi del DPR 131/86, a cura e spese della parte richiedente.

14. Foro competente

Per tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Venezia.

15. Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al rispetto del codice etico e del modello di organizzazione, gestione e controllo

ACTV ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

A tal riguardo, l'affidatario dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del Codice Etico adottato da ACTV, pubblicato sul sito web www.avmspa.it, www.actv.it, www.velaspa.com, che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla società.

L'affidatario, nell'ambito del rapporto contrattuale, si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. 231/2001 ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal decreto succitato a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da ACTV.

L'affidatario si impegna ad ottemperare alle eventuali richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di ACTV e dell'Organismo di Vigilanza della società medesima.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, ACTV avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per l'affidatario di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne ACTV da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Venezia, data della sottoscrizione digitale

per ACTV spa

per

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

.....